



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 26/2018/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:  
composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Mario ALÌ	Consigliere relatore
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario

Nell'adunanza del 1 marzo 2018

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Rivoli (TO)**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 14 Febbraio 2018;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7 del 30 marzo 2017;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore, Consigliere dott. Mario ALI';

Ritenuto in

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Comune di Rivoli (TO.) ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuta in data 14 Febbraio 2018 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1054 in pari data.

Nella lettera del Sindaco di Rivoli si fa una ricostruzione storica del fatto oggetto della seguente richiesta. In particolare si segnala che: *"Il Comune di Rivoli, con deliberazione del consiglio Comunale n. 33 del 17/6/2006 approvò la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata "Millerivoli", a capitale interamente pubblico pari a € 500.000 con la partecipazione maggioritaria del Comune (60%) e minoritaria della GTI di Torino (40%) per l'espletamento del servizio e gestione Parcheggi pubblici del territorio. Seguirono gli atti fondamentali a rogito Notaio Marocco. Con deliberazione n. 81 del 16/7/2008, il Consiglio Comunale approvò l'aumento del capitale sociale della predetta società per € 250.000,00, costituito per la parte di competenza del Comune di Rivoli dalla valorizzazione della concessione del diritto di superficie dell'area denominata ex-Elcat, adiacente il Comune, quantificata da perizia di stima asseverata in € 150.000,00 e per € 100.000,00 in denaro di competenza del socio GTT. Il diritto di superficie concesso aveva durata ventennale e prevedeva a seguito del nuovo business pian la conseguente realizzazione del parcheggio in corso Francia 98. Per la realizzazione della struttura, la Società contraeva con atto a rogito notaio Chianale del 21/11/2008, mutuo edilizio*

*ipotecario per € 3.640,000,00 per la durata di anni 20. Successivamente, sempre con atto notarile del 17/12/2012 il mutuo veniva ridotto al capitale di € 2.931.000,00. A seguito dell'evoluzione normativa in materia dei servizi pubblici, in particolare dei Trasporti, che di fatto inibiva a GTT la possibilità di svolgere gare per l'affidamento di servizi se, come in questo caso, aveva un affidamento in via diretta dalle Amministrazioni pubbliche e dal perdurare di situazioni di perdita, ormai pluriennali, i soci di comune accordo, hanno avviato le procedure per lo scioglimento della Società.*

*Peraltro, si segnala che da parte di GT1", a far data dal 2011, vi è stata la proposta al Comune di valutare l'interesse ad acquisire le quote detenute dal medesimo, ma tale offerta non poteva essere accolta perdurando il chiaro ed inequivocabile orientamento della normativa contraria alla creazione di nuove società., all'acquisizione di partecipazioni ed all'apporto di capitali pubblici in società in perdita (art. 6 comma 19 D.L. 78/2010). Il Consiglio Comunale di Rivoli, con deliberazione n. 15 del 30/3/2016 ha approvato lo scioglimento e liquidazione della società denominata "Millerivoli". Successivamente sono stati nominati due liquidatori , per la gestione ordinaria. A seguito ed in sede di presentazione del bilancio finale di liquidazione con annesso il progetto di riparto finale, sarebbe intenzione della scrivente Amministrazione avere in assegnazione il predetto parcheggio, con l'accollo del mutuo residuo pari € 2.000.000 (il limite di indebitamento viene rispettato) e con il riconoscimento del conguaglio economico, pari a € 820.000,00 derivante da ultimo, da perizia , basata su una due diligence immobiliare". Dal racconto suddetto ne scaturisce la seguente richiesta di parere: " relativamente al presupposto previsto dal citato art. 1 comma 138 L. 228/2012 , se tale acquisizione debba avvenire sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento e la congruità del prezzo debba essere attestata dall'Agenzia del Demanio ancorché derivi da assegnazione ai soci, a seguito di scioglimento societario e se sussistano vincoli o limiti giuridico-normativi che ne limitino tale acquisizione da parte del Comune di Rivoli (TO) ovvero se la citata normativa possa ritenersi non applicabile nel caso di specie".*

## **AMMISSIBILITA'**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite in merito, dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva, il quesito in esame proveniente dal Comune di Rivoli (TO) risulta sottoscritto dal Sindaco dell'Ente, rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., e quindi l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere. Inoltre la stessa richiesta è stata inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge, il parere pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere è parzialmente ammissibile, nei limiti che si diranno.

La nozione di contabilità pubblica, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del

patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli". In tale ambito non rientra, quindi, l'interpretazione di norme procedurali in materia di acquisizione di beni immobili.

Nel caso di specie, inoltre, *"la formulazione del quesito, finalizzata a risolvere un quesito concreto, porta ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo anche in relazione alla (necessaria) concorrenza dell'ulteriore requisito della generalità ed astrattezza della questione sottostante al quesito, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.*

*Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento (cfr. delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo n. 18 del 12 gennaio 2016)".*

In particolare, come in precedenza detto, la funzione consultiva delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti è inserita nel quadro di competenze che la legge n.131 del 2003 ha attribuito alla Corte dei Conti. L'articolo 7 comma 8 della suddetta legge n. 131 è da leggere in combinato disposto con il comma 7, la quale dispone che spetti alla Corte dei Conti la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, la sana gestione finanziaria degli enti locali. In tale contesto, poiché il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori, quali in particolare la possibilità per gli enti di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica, è tale impianto normativo a circoscrivere la funzione consultiva della Corte dei Conti che non è di carattere generale.

Di conseguenza il limite della funzione consultiva esclude la possibilità della Corte dei Conti di intervenire nella concreta attività gestionale ed amministrativa degli enti locali.

Tuttavia, isolata la richiesta alla sola applicabilità *ratione temporis* delle norme indicate, il quesito può essere esaminato.

Tanto premesso, la richiesta della città di Rivoli, è ammissibile parzialmente in relazione al richiamo all'articolo 1 comma 138 della legge n. 228 del 2012, mentre esula dalle competenze consultive della Corte dei Conti laddove si chiede "se sussistano vincoli o limiti giuridico - normativi che ne limitino tale acquisizione da parte del Comune di Rivoli (TO).

### **MERITO**

L'art. 12, comma 1 *ter* del D.L. 98/11, convertito in legge n. 111/2011(come novellato dall'articolo 1, comma 138, della legge n 228/2012), nel testo in vigore, così stabilisce: "*A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.*" Da ciò ne scaturisce, come è stato ben delineato da questa sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella delibera n. 18 del 2016, che: "*ferma restando ogni valutazione in ordine alla sussistenza di ogni altro presupposto previsto dalla norma (valutazione che non può che essere rimessa all'Amministrazione per le ragioni sopra esposte), l'applicabilità della norma medesima a tutti gli acquisti di immobili posti in essere successivamente al 1^ gennaio 2014, indipendentemente dalla natura dell' "operazione di acquisto" (e, quindi, anche dal tipo contrattuale utilizzato) e dal momento in cui quest'ultima sia stata eventualmente deliberata dal competente organo (l'art. 42 TUEL riserva al Consiglio -lett. L- gli "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari"), a condizione che il momento perfezionativo dell'acquisto si determini, appunto, successivamente al 1.1.2014, non sembra potersi mettere in discussione".*

In relazione poi all'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio, (cfr. Delibera di questa sezione di controllo n. 197/2017) si rammenta che l'articolo 6, comma 1, della Legge 6.10.2017, n. 158, entrata in vigore il 17 novembre 2017, ha previsto che la suddetta attestazione, da quella data, spetti all'Agenzia del Territorio, e non più all'Agenzia del Demanio. Peraltro, sulla base del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito il Legge n. 135 del 7 agosto 2012, l'Agenzia del Territorio, a decorrere dal 1 dicembre 2012 è stata incorporata dall'Agenzia delle Entrate (art. 23 quater).

Di conseguenza, l'Amministrazione richiedente, prima di procedere alla realizzazione del progetto di cui alla richiesta del seguente parere, dovrà verificare l'effettiva ricorrenza di tutti i presupposti previsti dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare all'indispensabilità, all'indilazionabilità e la congruità economica dell'operazione, con le specifiche modalità previste dalla norma da ultimo richiamata.

Nei termini suesposti è espresso il parere della Sezione.

**P.Q.M.**

La Sezione rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 1 marzo 2018.

Il Consigliere Relatore

F.to Dott. Mario ALI'

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 2/03/2018

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza